SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 110**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 29 marzo 1990.

Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92.

DELIBERAZIONE 29 marzo 1990.

Approvazione del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92.

90A2114-90A2115

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Ufficio italiano dei cambi

ISTRUZIONI UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990.

Riforma valutaria. Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche. Comunicazione valutaria statistica.

90A2155

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 marzo 1990, n. 114.

Regolamento concernente l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, in sostituzione del regolamento approvato con decreto ministeriale 24 settembre 1988, n. 446.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e, in particolare, il comma 2, lettera *e*), secondo cui con decreto del Ministro della difesa sono adottate norme regolamentari per attribuire una determinata categoria ai giovani in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio di leva;

Visti la legge 31 maggio 1975, n. 191 e l'art. 4 della citata legge n. 958/1986;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1988, n. 446, con cui è stato approvato il regolamento relativo alla dispensa dal servizio di leva degli arruolati con minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Preso atto dei pareri delle commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 2 agosto 1989 e 21 settembre 1989;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1245 del 3 marzo 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

La formazione dei contingenti o scaglioni di leva da incorporare avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso del miglior profilo psico-fisio-attitudinale.

Art. 2.

Qualora esigenze particolari di Forza armata connesse ad impieghi operativi e/o logistici non possano essere soddisfatte come da art. 1, si dovrà ricercare il personale fra le categorie di cui al successivo art. 3, procedendo a partire dalla 7ª per giungere alla 1ª.

Art. 3.

In presenza di una disponibilità numerica del contingente di leva superiore al fabbisogno delle Forze armate, per definire l'aliquota di giovani da dispensare dalla ferma di leva in quanto in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, si procederà a suddividere gli arruolati meno qualificati dal punto di vista psico-fisico o culturale nelle sette categorie qui sotto elencate in ordine decrescente di ipotizzabile rendimento somatico-funzionale e psico-attitudinale:

1) *7ª categoria:*

giovani in possesso di almeno un coefficiente 3 in uno qualsiasi dei parametri del profilo sanitario (escluso ST, statura) ovvero giovani con statura non superiore a mt. 1,54.

2) *6ª categoria:*

giovani in possesso del coefficiente pari al valore 1 o 2 nell'I.G. (intelligenza generale) e/o V.C. (Valore Culturale), ovvero nel parametro Valutazione Globale.

3) *5ª categoria:*

giovani in possesso di un solo coefficiente 4 alternativamente nei seguenti parametri del profilo sanitario:

CO (costituzione organica);
LI (locomotorio inferiore);
LS (locomotorio superiore).

4) *4ª categoria:*

giovani in possesso di un solo coefficiente 4 alternativamente nei seguenti parametri del profilo sanitario:

AV (apparati vari);
AU (funzione uditiva);
VS (funzione visiva).

5) *3ª categoria:*

giovani in possesso di un solo coefficiente 4 in uno qualsiasi dei parametri del profilo sanitario (escluso ST) congiuntamente al coefficiente 3 nell'AC e/o nell'AR;

6) *2ª categoria:*

giovani in possesso di più coefficienti 4 nei parametri del profilo sanitario (escluso ST);

7) *1ª categoria:*

a) giovani in possesso di più coefficienti 4 nei parametri del profilo sanitario;

AC (apparato cardio-circolatorio);
AR (apparato respiratorio);
AV con PS4 (apparati vari - psichico);
AV con E14 (apparati vari - Ematologico Immunitario per i soggetti sieropositivi agli anticorpi anti HIV asintomatici);

b) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 nei parametri del profilo sanitario dell'AC o dell'AR o dell'AV con PS4 o AV con E14 (limitatamente per questi ultimi ai soggetti sieropositivi agli anticorpi anti HIV asintomatici), congiuntamente ad un coefficiente 4 in uno qualsiasi dei rimanenti parametri del profilo sanitario (escluso ST);

c) giovani in possesso di un solo coefficiente 4 in uno qualsiasi dei seguenti parametri del profilo sanitario:

AC (apparato cardio-circolatorio);
AR (apparato respiratorio);
AV con PS4 (apparati vari - psichico);
AV con E14 (apparati vari - Ematologico Immunitario per i soggetti sieropositivi agli anticorpi anti HIV asintomatici).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1990
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 281

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. Il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 958/1986 sostituisce l'art. 100 del D.P.R. n. 237/1964 con il testo di seguito riportato:

«Art. 100. — In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:

a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* ch lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;)

d) accertate difficoltà economiche o familiari;

e) minore indice di idoneità somatico-funzioale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

— La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il seguente:

«Art. 4 *(Accertamenti sanitari e attitudinali)*. — 1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della presentazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o pschiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via amministrativa.

5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al Corpo.

6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'art. 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.

7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attività sanitarie».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti la visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0152

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 1990.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria «Giro d'Italia '90».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'11 aprile 1990 con la quale il Comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria «Giro d'Italia '90», che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive L. 320.000.000 mediante quattro sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria «Giro d'Italia '90».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA «GIRO D'ITALIA '90»

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria «Giro d'Italia '90», che invieranno, all'indirizzo indicato sull'apposita cartolina, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle stesse cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 320.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno al predetto indirizzo entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

primo premio	L. 50.000.000
secondo premio.	» 20.000.000
terzo premio	» 10.000.000

È facoltà dell'Amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline singolarmente spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei tre premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immesse dieci sfere contrassegnate con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immesse solo le sfere con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di una sfera da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nelle sfere si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede del concessionario, via Jacopo Belgrado, 23, in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno del concessionario e due del Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dalla ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

Lotteria «Giro d'Italia '90»

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 14 maggio 1990.	14 maggio 1990
Ore 9 del 17 maggio 1990.	17 maggio 1990
Ore 9 del 21 maggio 1990.	21 maggio 1990
Ore 9 del 28 maggio 1990.	28 maggio 1990

90A2143

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 maggio 1990.

Proroga delle convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida per la esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza numero 1904/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Vista la propria ordinanza n. 209/FPC/ZA del 10 maggio 1984, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 38 del 25 giugno 1984, con cui si è autorizzato il comune di Monte di Procida ad avvalersi, mediante stipula di convenzioni della durata di sei mesi, di un tecnico, un dattilografo e due applicati per assicurare il personale necessario all'espletamento delle procedure relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico, disposte con ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 29 marzo 1984;

Vista la propria ordinanza n. 1801/FPC del 9 ottobre 1989, con la quale le predette convenzioni sono state prorogate fino al 31 marzo 1990;

Vista la nota n. 686 in data 13 gennaio 1990 con cui il sindaco del comune di Monte di Procida chiede, in ottemperanza alla deliberazione della giunta municipale del comune di Monte di Procida adottata l'8 gennaio 1990, n. 32, la proroga delle convenzioni relative al sopra citato personale tuttora impegnato nell'opera di riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo;

Considerato che le richieste di riattazione presentate sono oltre 250 e che a tutt'oggi restano da esaminare ancora n. 80 pratiche;

Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli per la proroga per un altro anno degli incarichi conferiti dal comune di Monte di Procida al predetto personale;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla sopra esposta richiesta del sindaco del comune di Monte di Procida al fine di permettere all'apposita commissione tecnica comunale di avvalersi della collaborazione del personale in argomento per l'esame delle restanti richieste di riattazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Le convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida per l'espletamento delle procedure relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal bradisismo e di cui in premessa, sono prorogate fino al 31 marzo 1991.

L'onere finanziario fa carico ai fondi messi a disposizione del comune di Monte di Procida con le ordinanze n. 26/FPC/ZA dell'8 ottobre 1983, n. 76/FPC/ZA del 30 novembre 1983 e n. 734/FPC/ZA del 27 maggio 1986 pubblicate rispettivamente nei Bollettini ufficiali della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio 1984 e n. 42 del 23 giugno 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2144

ORDINANZA 10 maggio 1990.

Primi interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma del 5 maggio 1990 nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia. (Ordinanza n. 1907/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che nella prima mattinata del 5 maggio 1990 una violenta scossa del grado 7° della scala Mercalli ha interessato vaste zone della Basilicata, Puglia e Campania provocando lesioni ad edifici pubblici e privati;

Viste le numerose richieste di intervento pervenute dalle prefetture e dalle amministrazioni locali interessate dal predetto sisma e volte al ristoro dei danni prodotti;

Preso atto delle risultanze emerse nella riunione tenutasi in data 8 maggio 1990 presso il Dipartimento della protezione civile con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni statali e locali interessate;

Atteso che l'entità dell'evento sismico richiede un immediato intervento volto alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché al ristoro dei danni verificatisi;

Ravvisata la necessità di intervenire disponendo, anzitutto, interventi di somma urgenza e, quindi, accertamenti volti alla quantificazione dei danni provocati dall'evento sismico affinché con successivo provvedimento si possa procedere al ristoro dei danni stessi e ciò anche al fine della individuazione degli stanziamenti sui quali far gravare i relativi oneri;

Ritenuto che gli accertamenti di cui sopra devono essere compiuti nell'ambito dei comuni individuati, nelle regioni Basilicata, Puglia e Campania, sulla base dell'intensità macrosismica, determinata dall'Istituto nazionale di geofisica e dal Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare le prime immediate conseguenze e per l'effettuazione degli interventi e delle opere di prima necessità ed urgenza nei comuni delle regioni Basilicata, Puglia e Campania colpiti dall'evento sismico del 5 maggio 1990 ed individuati come in premessa, è impegnata, a carico del Fondo per la protezione civile, la somma di lire 1 miliardo.

Art. 2.

1. Sono disposti accertamenti speditivi finalizzati alla quantificazione dei danni provocati dall'evento sismico del 5 maggio 1990 nei comuni di cui all'art. 1.

2. Per gli accertamenti dei danni subiti dagli edifici privati e da quelli pubblici di competenza degli enti locali, le regioni Basilicata, Puglia e Campania costituiscono appositi nuclei di valutazione composti da tecnici pubblici dipendenti e, ove necessario, da liberi professionisti all'uopo convenzionati.

3. L'accertamento dei danni subiti dalla edilizia demaniale e da quella di culto viene effettuato dai competenti provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Gli accertamenti speditivi di cui all'art. 2 della presente ordinanza sono effettuati secondo le modalità previste nelle apposite schede predisposte dal Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

Art. 4.

1. Le risultanze degli accertamenti speditivi di cui ai precedenti articoli devono essere inviate al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Il servizio opere pubbliche di emergenza è incaricato di vigilare sulla regolare e tempestiva esecuzione degli accertamenti segnalando eventuali ritardi e provvedendo, ove necessario, alla diretta esecuzione degli stessi.

Art. 5.

1. Ai liberi professionisti eventualmente convenzionati ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza è corrisposto un compenso pari alla retribuzione mensile iniziale prevista per il personale statale di ottavo livello.

2. Per il personale dipendente dallo Stato, dalle regioni e da ogni altro ente pubblico, è stabilito un compenso forfettario pari a 100 ore di lavoro straordinario, oltre le eventuali indennità di missione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2170

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Bull HN S.p.a., ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che, ai fini di un più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986, che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal soggetto privato, quest'ultimo individuato nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale e internazionale, definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle

procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Visto l'aggiornamento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogiorno in cui vengono ribadite le finalità generali da perseguire mediante lo strumento della contrattazione programmata, confermate le modalità procedurali della stessa e viene altresì richiamato il criterio in base al quale gli interventi, per essere ammessi alla contrattazione programmata, devono essere inseriti in un piano progettuale caratterizzato dalla organicità e dalla interrelazione delle diverse componenti attuative;

Visto l'aggiornamento del programma triennale 1990-1992 che conferma ed integra l'impostazione programmatica dei precedenti piani triennali riconfermando la strategia di sviluppo del Mezzogiorno attraverso il coinvolgimento dei grossi gruppi industriali;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Bull HN, trasmessa con nota n. 2657/90 del 6 aprile 1990, che comprende tra l'altro:

l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione e al coordinamento del piano progettuale;

le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capitoli di spesa all'azione integrata;

Considerato che il piano progettuale comprende un insieme organico ed articolato di iniziative finalizzate all'allargamento nel Mezzogiorno dell'attività di ricerca, di produzione in comparti a più elevato contenuto tecnologico dell'area informatica;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la Bull HN Italia S.p.a., facente parte del gruppo Bull HN Information Systems Incorporated, con il quale la società si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 245,6 miliardi così articolato:

	(Miliardi di lire)
A) Investimenti tecnologici-industriali . . .	48,0
B) Centri di ricerca	53,2
C) Progetti di ricerca	124,8
D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali . . .	19,6
	245,6

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da quattro iniziative nelle aree di Avellino, Bari, Palermo e Cosenza comportanti investimenti complessivi pari a lire 39,2 miliardi, oltre a lire 8,8 miliardi per scorte:

1) relativamente alle iniziative di Avellino, Bari e Palermo:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *e*), della legge n. 64/1986, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto prevista dall'art. 69, comma 4, del citato testo unico;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, comma 3, lettera *e*), 8 e 9 della citata legge n. 64/1986;

2) relativamente all'iniziativa di Cosenza:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *e*), della legge n. 64/1986, con l'attribuzione delle due maggiorazioni del quinto previste dall'art. 69, comma 4 e 5, del citato testo unico;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista all'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, comma 3, lettera *e*), 8 e 9 della citata legge n. 64/1986.

B) Quanto agli investimenti relativi ai centri di ricerca di Avellino e Cosenza, comportanti investimenti complessivi pari a lire 53,2 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, comma 3, lettera *e*), 8 e 9 della citata legge n. 64/1986.

C) Quanto alla realizzazione di undici progetti di ricerca, comportanti spese per complessive lire 124,8 miliardi:

a) contributo in conto capitale nella misura dell'80% come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

D) Quanto alla realizzazione del progetto di formazione e qualificazione di personale, comportante spese pari a lire 19,6 miliardi, contributi in conto capitale nella misura del 90% dei correlati costi di formazione.

3. In alternativa al finanziamento a tasso agevolato previsto al punto 2, lettere *A.1.b), A.2.b)*, può essere riconosciuto il finanziamento agevolato attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari previsto dall'art. 10, della legge n. 64/1986, da concedersi alle migliori condizioni ivi previste. Tale finanziamento può cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo

unico n. 218/1978, fino alla copertura del 70% delle spese per investimenti fissi, ferma restando l'elevazione del limite per le maggiorazioni del quinto del contributo in conto capitale, ai sensi degli articoli 69, comma 4, e 63, comma 7, del citato testo unico. Resta fermo il disposto di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 64/1986 per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni e del conseguente avvio degli impegni di spesa della Bull HN previsti in attuazione del presente contratto, dovranno essere assunti non oltre il 31 dicembre 1993.

5. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l'attuazione del presente contratto valutato in lire 180,9 miliardi grava sulle risorse assegnate dal terzo piano annuale di attuazione alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 10% dell'importo globale di lire.245,6 miliardi indicato nel contratto di programma graverà sulla stessa voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui al terzo piano annuale di attuazione.

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può portare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all'attuazione del contratto secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di espletare gli adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI 21 marzo 1989.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2145

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Italgrani S.p.a., ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che, ai fini di un più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata, demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986, che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal soggetto privato, quest'ultimo individuato nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale e internazionale; definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Visto l'aggiornamento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogiorno in cui vengono ribadite le finalità generali da perseguire mediante lo strumento della contrattazione programmata, confermate le modalità procedurali della stessa e viene altresì richiamato il criterio in base al quale gli interventi, per essere ammessi alla contrattazione programmata, devono essere inseriti in un piano progettuale caratterizzato dalla organicità e dalla interrelazione delle diverse componenti attuative;

Visto l'aggiornamento del programma triennale 1990-1992 che conferma ed integra l'impostazione programmatica dei precedenti piani triennali riconfermando la strategia di sviluppo del Mezzogiorno attraverso il coinvolgimento dei grossi gruppi industriali;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Italgrani S.p.a. trasmessa con nota n. 2660/90 del 6 aprile 1990, che comprende tra l'altro:

l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione e al coordinamento del piano progettuale;

le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capitoli di spesa all'azione integrata;

Considerato che il piano progettuale proposto dalla Italgrani S.p.a. configura un complesso articolato di interventi che tendono alla realizzazione nell'area meridionale di attività agro-industriali basate su processi tecnologici innovativi finalizzati alla trasformazione di produzioni agricole già presenti nei territori meridionali con effetti positivi anche sui livelli occupazionali;

Considerato che in connessione con le iniziative del piano progettuale è previsto, per esigenze di razionalizzazione, ambientali e logistiche, il trasferimento ad Ortona (Chieti) dell'impianto molitorio attualmente operante in Foggia;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la Italgrani S.p.a., con il quale la società si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 945,5 miliardi così articolato:

	(miliardi di lire)
A) Investimenti tecnologici-industriali . . .	669,5
B) Centri di ricerca	140,0
C) Progetti di ricerca	115,0
D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali . . .	40,0
	964,5

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici-industriali costituiti da dieci iniziative nelle aree di Taranto, Corigliano Calabro, Manfredonia, Potenza e Catanzaro, nell'area di sviluppo industriale di Napoli, nelle aree industriali del crotonese comportanti investimenti complessivi pari a lire 595,0 miliardi, oltre a lire 74,5 miliardi per scorte:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *c*), della legge n. 64/1986, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto prevista dall'art. 69, comma 4 e ove ricorra della maggiorazione di cui al comma 5 del medesimo art. 69 del citato testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, comma 3, lettera *e*), 8 e 9 della citata legge n. 64/1986.

B) Quanto agli investimenti relativi ai due centri di ricerca di Napoli e S. Eufemia Lamezia (Catanzaro) comportanti investimenti complessivi pari a lire 140,0 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70, del testo unico n. 218/1978 con l'attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, comma 3, lettera *e*), della citata legge n. 64/1986.

C) Quanto alla realizzazione di cinque progetti di ricerca, comportanti spese per complessive lire 115,0 miliardi:

a) contributo in conto capitale nella misura dell'80% come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

D) Quanto alla realizzazione del progetto di formazione e qualificazione di personale addetto agli impianti industriali, comportante spese pari a lire 40,0 miliardi, contributi in conto capitale nella misura di seguito specificata:

a) il 70% dei costi inerenti i corsi di qualificazione e/o riqualificazione del personale già in forza;

b) il 90% dei costi inerenti i corsi di formazione per il personale neo assunto.

3. In alternativa al finanziamento a tasso agevolato previsto al punto 2, lettere *A)-b)*, può essere riconosciuto, nei limiti della legislazione vigente, il finanziamento agevolato attraverso l'emissione dei prestiti obbligazionari previsto dall'art. 10, della legge n. 64/1986.

Il finanziamento agevolato, attraverso il meccanismo di cui all'art. 10 della legge n. 64/1986 da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, può cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978, fino alla copertura finanziaria agevolata del 70% delle spese previste per investimenti fissi, ferma restando l'elevazione del limite per le maggiorazioni del quinto del contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 69, quarto comma e, ove ricorra, quinto comma e dell'art. 63, settimo comma, del testo unico citato. Resta fermo il disposto di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 64/1986 per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni ed il conseguente avvio degli impegni di spesa della Italgrani S.p.a. previsti in attuazione del presente contratto, dovranno essere assunti non oltre il 31 dicembre 1993.

5. L'onere complessivo delle avegolazioni finanziarie per l'attuazione del presente contratto, valutato in lire 522,3 miliardi, grava sulle risorse assegnate dal terzo piano annuale di attuazione alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 10% dell'importo globale di lire 964,5 miliardi indicato nel contratto di programma graverà sulla stessa voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui al terzo piano annuale di attuazione.

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

6. Per quanto riguarda il trasferimento in Ortona dello stabilimento molitorio attualmente operante in Foggia, gli investimenti relativi potranno essere realizzati, ferme restando le competenze del Ministero dell'industria previste dall'art. 7-*bis* della legge n. 452/1987, nei limiti della capacità produttiva esistente, con eventuale ricorso alle procedure e provvidenze di cui al testo unico n. 218/1978, ancorché non rientranti nel piano progettuale previsto dal contratto che con la presente delibera si approva.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può portare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all'attuazione del contratto secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di espletare gli adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI 21 marzo 1989.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1990, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 89, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità consistente in deposito bancario amministrativo, saldi conti correnti bancari, beni mobili e beni immobili per l'ammontare complessivo di L. 2.067.191.642, al netto delle passività, disposta dalla sig.ra Luigia Collini, nata il 29 novembre 1914 a Milano e deceduta il 6 gennaio 1986 a S. Margherita Ligure, a favore della fondazione, per istituire e gestire una casa di riposo da intitolare a «Luigi Campi», con testamento olografo del 16 giugno 1982, pubblicato dal notaio Adele Ricevuti di Milano il 10 gennaio 1986 con il n. 51761 di repertorio e registrato a Milano il 16 gennaio 1986 al n. 898/H.

90A2147

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato concernente il diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 38 del 15 maggio 1990, sarà pubblicato il diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

90A2138

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 38ª Fiera di Roma - Campionaria generale internazionale.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 38ª Fiera di Roma - Campionaria generale internazionale, che avrà luogo a Roma dal 19 maggio al 3 giugno 1990.

90A2152

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, con sede in Roma, via Varese n. 7, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Lino Lovo — con testamento olografo pubblicato per atto dott. Ottaviano Giarolo notaio in Vicenza — e consistente in beni immobili del periziato valore di L. 179.400.000.

90A2148

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Morandi, Trambusti ed altri con atto pubblico in data 26 novembre 1986, rep. n. 122346, a rogito dott. Enrico Del Panta, notaio in Sesto Fiorentino.

90A2149

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, via F. Corridoni n. 7, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Adriana Miramonti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Colistra, notaio in Roma, mumero di repertorio 7185/857.

90A2150

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Itala Robiolo — in favore dell'AVIS comunale di Biella — con testamento segreto pubblicato per atto dott. Giovanni Fulcheris, notaio in Biella, numero di repertorio 39155.

90A2151

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7658/R del 31 marzo 1988 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale sottoindicata, registrata a nome dell'Istituto chemioterapico di Lodi S.p.a., limitatamente alle preparazioni e confezioni di seguito elencate:

Ozopulmin - 40 confetti (cod. 010226114); «antipiretico» latt. 10 supposte (codice 010226153); gel 40 g (cod. 010226189); bb gocce orali 25 ml (cod. 010226191); im iv 12 fiale 2 ml 8 mg (cod. 010226013) e im iv 6 fiale 10 ml mg (cod. 010226037).

La predetta revoca è stata erroneamente omessa dall'elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 205 del 1° settembre 1988 relativo alle specialità revocate con il menzionato decreto ministeriale n. 7658/R del 31 marzo 1988.

La specialità medicinale nelle suindicate confezioni non può essere più oggetto di vendita.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1990 è stata disposta, a seguito di rinuncia della ditta interessata, la revoca della registrazione del vaccino per uso veterinario sottoindicata:

Gumbovax - vaccino vivo attenuato contro la malattia di Gumboro - confezioni da 500 e 100 dosi, registrate al n. 23936 a nome della ditta Ivaz - Integratori vaccini zootecnici S.r.l., con sede in Sant'Angelo in Piove di Sacco (decreto di revoca n. 7786/R).

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del presente comunicato.

90A2164

MINISTERO DEL TESORO

N. 88

Corso dei cambi dell'8 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1215 —	1215 —	1215,25	1215 —	1215 —	1215 —	1214,980	1215 —	1215 —	1215 —
E.C.U.	1502,950	1502,950	1503,50	1502,950	1502,950	1502,95	1503,030	1502,950	1502,950	1502,95
Marco tedesco	733,600	733,600	733,70	733,600	733,600	733,60	733,750	733,600	733,600	733,60
Franco francese.	218,350	218,350	218,80	218,350	218,350	218,35	218,320	218,350	218,350	218,35
Lira sterlina.	2030,800	2030,800	2034 —	2030,800	2030,800	2030,80	2030,700	2030,800	2030,800	2030,80
Fiorino olandese	652,550	652,550	653,20	652,550	652,550	652,55	652,480	652,550	652,550	652,55
Franco belga	35,535	35,535	35,55	35,535	35,535	35,53	35,535	35,535	35,535	35,52
Peseta spagnola.	11,720	11,720	11,74	11,720	11,720	11,72	11,715	11,720	11,720	11,72
Corona danese	193,080	193,080	193,25	193,080	193,080	193,08	193,090	193,080	193,080	193,06
Lira irlandese	1969,200	1969,200	1970 —	1969,200	1969,200	1969,20	1968,500	1969,200	1969,200	—
Dracma greca	7,459	7,459	7,46	7,459	7,459	—	7,453	7,459	7,459	—
Escudo portoghese	8,285	8,285	8,28	8,285	8,285	8,28	8,287	8,285	8,285	8,28
Dollaro canadese	1044,300	1044,300	1045 —	1044,300	1044,300	1044,30	1044 —	1044,300	1044,300	1044,30
Yen giapponese.	7,693	7,693	7,67	7,693	7,693	7,73	7,693	7,693	7,693	7,62
Franco svizzero.	846,740	846,740	847,25	846,740	846,740	846,64	847,080	846,740	846,740	846,74
Scellino austriaco.	104,270	104,270	104,30	104,270	104,270	104,27	104,283	104,270	104,270	104,27
Corona norvegese.	188,630	188,630	188,50	188,630	188,630	188,63	188,650	188,630	188,630	188,62
Corona svedese	201,160	201,160	201,25	201,160	201,160	201,16	201,150	201,160	201,160	201,16
Marco finlandese	309,490	309,490	309,50	309,490	309,490	309,49	309,490	309,490	309,490	—
Dollaro australiano.	920 —	920 —	918 —	920 —	920 —	920 —	919,800	920 —	920 —	920 —

Media dei titoli dell'8 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,450
» » » 22- 6-1987/91	93,450
» » » 18- 3-1987/94	77,675
» » » 21- 4-1987/94	77,425
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	93,225
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,225
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,625
» » » 10% 18- 4-1987/92.	96,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92.	95,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93.	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93.	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93.	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90.	100,075
» » » » 16- 8-1985/90.	100,125
» » » » 18- 9-1985/90.	100,100
» » » » 18-10-1985/90.	100,150
» » » » 1-11-1983/90.	100,850
» » » » 18-11-1985/90.	100,225
» » » » 1-12-1983/90.	101,025
» » » » 18-12-1985/90.	100,375
» » » » 1- 1-1984/91.	101,025
» » » » 17- 1-1986/91.	100,075
» » » » 1- 2-1984/91.	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91.	100,775
» » » » 18- 3-1986/91.	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,625
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,675
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,575
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,625
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,250
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,400
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,800
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,700
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,300
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,425
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,575
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99 —
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,725
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,700
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,850
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,675
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,950
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98,500
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,650
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,400
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,750
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,850
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,525
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,400
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,575
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,625
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,600
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,525
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,950
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,050
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,700
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,175
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,375
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,275
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,525
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,200
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,400
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,300
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,575
»	»	»	»	1- 8-1985/95	96,300
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,275
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,975
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,075
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,950
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,225
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,750
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,150
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,250
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,150
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,750
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,875
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,375
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,150
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,225
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,050
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,975
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,800
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 8-1987/97	94,550
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	18- 5-1990	99,775
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,700
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,875
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,625
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,650
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,675
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,675
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,650
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,575
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,400
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,550
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,550
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,975
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,575
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,550
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,075
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,125
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,275
»	»	»	11,50%	1-12-1991	98,225
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	95,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	95,225
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,675
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	95,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,625
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,825
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	96,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98,550
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98,450
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	95,025
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	96,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98,625
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	98,500
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,050
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,600
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,450
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,175
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,175
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,150
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,875
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,275
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97 —

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,625
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,150
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,675
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94,575
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,750
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,525
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,425
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	96,825
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98 —
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,550
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,150
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	91,850
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,325
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,275
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	90,925
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	93,875
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,725
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	94,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87,700
»	»	»	»	27- 7-1989/94	9,65%	95,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	94,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M08050

N. 89

Corso dei cambi del 9 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1208,600	1208.600	1208.75	1208,600	1208,600	1208,60	1208,560	1208,600	1208,600	1208,60
E.C.U.	1504,900	1504.900	1505,50	1504,900	1504,900	1504,90	1505,110	1504,900	1504,900	1504,90
Marco tedesco	735,200	735,200	734,75	735,200	735,200	735,20	735,210	735,200	735,200	735,20
Franco francese.	218,270	218,270	218,80	218,270	218,270	218,27	218,300	218,270	218,270	218,27
Lira sterlina.	2028,050	2028,050	2034 —	2028,050	2028,050	2028,05	2029,240	2028,050	2028,050	2028,05
Fiorino olandese	653,520	653,520	654,10	653,520	653,520	653,52	653,630	653,520	653,520	653,52
Franco belga	35,542	35,542	35,57	35,542	35,542	35,54	35,543	35,542	35,542	35,54
Peseta spagnola.	11,715	11,715	11,7025	11,715	11,715	11,71	11,724	11,715	11,715	11,71
Corona danese	192,700	192,700	193 —	192,700	192,700	192,70	192.680	192,700	192,700	192,70
Lira irlandese	1970,600	1970,600	1971 —	1970,600	1970,600	1970,60	1970,400	1970,600	1970,600	—
Dracma greca.	7,459	7,459	7.46	7,459	7,459	—	7,461	7,459	7,459	—
Escudo portoghese	8,291	8,291	8.28	8,291	8,291	8,29	8.294	8,291	8,291	8,29
Dollaro canadese	1036,200	1036,200	1037 —	1036,200	1036,200	1036,20	1036,400	1036,200	1036,200	1036,20
Yen giapponese	7,712	7,712	7,70	7,712	7,712	7,71	7.712	7,712	7,712	7,71
Franco svizzero	858 —	858 —	855,50	858 —	858 —	858 —	858,600	858 —	858 —	858 —
Scellino austriaco	104,580	104,580	104,50	104,580	104,580	104,58	104,624	104,580	104,580	104,58
Corona norvegese	188;610	188,610	188,50	188,610	188,610	188,61	188,830	188,610	188,610	188,61
Corona svedese	201,160	201,160	201 —	201,160	201.160	201,16	201,270	201,160	201,160	201,16
Marco finlandese	309,500	309,500	309,50	309.500	309,500	309,50	309,430	309,500	309,500	—
Dollaro australiano	917,750	917,750	917 —	917,750	917,750	917,75	917,700	917,750	917,750	917.75

Media dei titoli del 9 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,350
» » » 22- 6-1987/91	93,475
» » » 18- 3-1987/94	77,725
» » » 21- 4-1987/94	77,300
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	93,275
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,225
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90.425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90.	100,050
» » » » 16- 8-1985/90.	100,150
» » » » 18- 9-1985/90.	100,075
» » » » 18-10-1985/90.	100,150
» » » » 1-11-1983/90.	100,825
» » » » 18-11-1985/90.	100,225
» » » » 1-12-1983/90	101 —
» » » » 18-12-1985/90.	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	101,025
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	100,975
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,750
» » » » 18- 3-1986/91	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,700
» » » »	1- 5-1984/91	100,825
» » » »	1- 6-1984/91	100,875
» » » »	1- 7-1984/91	100,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,650
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,725
» » » »	1-12-1984/91	100,575
» » » »	1- 1-1985/92	100,600
» » » »	1- 2-1985/92	100,175
» » » »	18- 4-1986/92	100,400
» » » »	19- 5-1986/92	99,800
» » » »	20- 7-1987/92	99,675
» » » »	19- 8-1987/92	100,275
» » » »	1-11-1987/92	99,400
» » » »	1-12-1987/92	99,550
» » » »	1- 1-1988/93	98,975
» » » »	1- 2-1988/93	98,700
» » » »	1- 3-1988/93	98,650
» » » »	1- 4-1988/93	98,850
» » » »	1- 5-1988/93	99,650
» » » »	1- 6-1988/93	99,975
» » » »	18- 6-1986/93	98,550
» » » »	1- 7-1988/93	99,675
» » » »	17- 7-1986/93	98,450
» » » »	1- 8-1988/93	99,700
» » » »	19- 8-1986/93	97,875
» » » »	1- 9-1988/93	99,350
» » » »	18- 9-1986/93	97,550
» » » »	1-10-1988/93	99,400
» » » »	20-10-1986/93	97,550
» » » »	1-11-1988/93	99,575
» » » »	18-11-1986/93	97,600
» » » »	19-12-1986/93	98,525
» » » »	1- 1-1989/94	99,150
» » » »	1- 2-1989/94	98,925
» » » »	1- 3-1989/94	98,025
» » » »	15- 3-1989/94	98,675
» » » »	1- 4-1989/94	99,150
» » » »	1- 9-1988/94	98,400
» » » »	1-10-1987/94	98,250
» » » »	1- 2-1985/95	99,475
» » » »	1- 3-1985/95	96,550
» » » »	1- 4-1985/95	96,225
» » » »	1- 5-1985/95	96,375
» » » »	1- 6-1985/95	96,350
» » » »	1- 7-1985/95	97,500
» » » »	1- 8-1985/95	96,300
» » » »	1- 9-1985/95	96,275
» » » »	1-10-1985/95	96,950
» » » »	1-11-1985/95	97,025
» » » »	1-12-1985/95	97,250
» » » »	1- 1-1986/96	97,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,975
» » » »	1- 2-1986/96	97,400
» » » »	1- 3-1986/96	97,200
» » » »	1- 4-1986/96	96,775
» » » »	1- 5-1986/96	97,100
» » » »	1- 6-1986/96	97,250
» » » »	1- 7-1986/96	97 —
» » » »	1- 8-1986/96	96,150
» » » »	1- 9-1986/96	96,350
» » » »	1-10-1986/96	94,775
» » » »	1-11-1986/96	94,900
» » » »	1-12-1986/96	95,375
» » » »	1- 1-1987/97	95,175
» » » »	1- 2-1987/97	95,225
» » » »	18- 2-1987/97	95,200
» » » »	1- 3-1987/97	95,050
» » » »	1- 4-1987/97	94,975
» » » »	1- 5-1987/97	95,025
» » » »	1- 6-1987/97	94,400
» » » »	1- 7-1987/97	94,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,550
» » » »	1- 9-1987/97	96,950

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	18- 5-1990	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,700
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,825
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,650
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,750
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,675
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,650
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,575
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,400
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,550
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,550
» » »	9,25%	1-10-1990	99,025
» » »	11,50%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,550
» » »	9,25%	1-11-1990	99,050
» » »	9,25%	1-12-1990	99,175
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,100
» » »	11,50%	1-11-1991	98,275
» » »	11,50%	1-12-1991	98,250
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,650
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,275
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,575
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,450
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,975
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,175
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,625
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,475
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,250
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,300
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,200
» » »	12,50%	1-10-1992	98,225
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,150
» » »	12,50%	1-10-1993	96,900
» » »	12,50%	1-11-1993	97,275
» » »	12,50%	17-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,725
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,200
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,650
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,425
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	96,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,125
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,825
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,750
» » » »	27- 7-1989/94	9,65%	95,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	94,975
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M09050

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 200,9.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1990 rispetto ad aprile 1989 risulta pari a più 5,8 (cinquevirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1990 rispetto ad aprile 1988 risulta pari a più 12,9 (dodicivirgolanove).

90A2169

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 15 marzo 1990 concernente: «Approvazione del piano di riparto 1990 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Linee di aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1990).

Nell'allegato C/1 alla deliberazione citata in epigrafe, al quarto rigo del punto 5) della lettera *a)* relativa alla Ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguiti, dove è scritto: «... I relativi programmi saranno attuati anche mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazione all'*ENEA* nella misura di lire 2,5 miliardi ...», si legga: «... I relativi programmi saranno attuati anche mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazione all'*INEA* nella misura di lire 2,5 miliardi ...».

90A2154

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000